



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2009 (08.05)  
(OR. en)**

**8891/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0172 (COD)**

---

---

**CODEC 575  
ENT 94  
ENV 315  
AGRI 177**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, on. Leopold Josef RUTOWIC (UEN-PL), ha inizialmente presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 38 emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-38).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore e i gruppi politici PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE, Verts/ALE e UEN hanno presentato un emendamento di compromesso (emendamento 39). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 22 aprile 2009, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 39) alla proposta di direttiva. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>2</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>2</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 15.5.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

## **Macchine per l'applicazione di antiparassitari \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0535),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0307/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0137/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'uso degli antiparassitari è riconosciuto come una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Nella sua comunicazione *del 12 giugno 2006 dal titolo "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi"*<sup>5</sup>, la Commissione ha adottato una strategia che mira a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente risultanti dall'uso dei pesticidi. Inoltre, la Commissione ha proposto *la direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi]*<sup>6+</sup> (|| "la direttiva quadro").
- (2) La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l'applicazione degli antiparassitari svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi degli antiparassitari per la salute umana e l'ambiente. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di antiparassitari già utilizzate dagli operatori professionali, la direttiva quadro introduce prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione cui esse devono essere sottoposte. ***Attualmente la direttiva quadro si applica agli antiparassitari che sono prodotti fitosanitari. Risulta pertanto opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente direttiva alle macchine per l'applicazione di antiparassitari che sono prodotti fitosanitari. Tuttavia, dato che si prevede di estendere l'ambito di applicazione della direttiva quadro onde coprire i biocidi, l'estensione dell'ambito di applicazione dei requisiti attinenti alla protezione ambientale alle macchine per l'applicazione di biocidi dovrebbe essere esaminata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2012.***
- (3) La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine<sup>7</sup> stabilisce già i requisiti di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni. ***È pertanto, ||*** è opportuno includere

---

<sup>3</sup> GU C ...

<sup>4</sup> Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009.

<sup>5</sup> COM(2006)0372 .

<sup>6</sup> GUL ...

<sup>+</sup> GU: inserire numero e data della presente direttiva.

<sup>7</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

nella direttiva 2006/42/CE requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari, **assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione.**

(4) A tale scopo, è anche necessario includere nelle disposizioni della direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell'ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell'ambiente.

**(4 bis) Le macchine per l'applicazione di antiparassitari possono essere semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate e fisse ed essere utilizzate a fini professionali o non professionali. Esse comprendono anche le macchine portatili e tenute a mano motorizzate o azionate manualmente munite di camera di pressione.**

**(4 ter) La presente direttiva è limitata ai requisiti essenziali cui devono essere conformi le macchine per l'applicazione di antiparassitari per poter essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; alle organizzazioni europee di normalizzazione spetta invece il compito di elaborare le norme tecniche che definiscono le specifiche dettagliate relative alle varie categorie di macchine che consentono ai costruttori di conformarsi a tali requisiti.**

**(4 quater) È essenziale che tutte le parti interessate, compresa l'industria, gli agricoltori e le organizzazioni ambientali, siano parimenti coinvolte nella definizione di norme armonizzate, in modo da garantire che esse siano adottate sulla base di un chiaro consenso fra tutti i soggetti interessati.**

(5) La direttiva 2006/42/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

**(5 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>8</sup> gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.**

**(5 ter) Qualora i dati scientifici disponibili siano troppo incerti per consentire un'accurata stima dei rischi, gli Stati membri in sede di adozione di misure a norma della presente direttiva dovrebbero applicare il principio di precauzione quale previsto dal trattato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e precisato nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione<sup>9</sup> e che pertanto deve essere utilizzato tenendo conto di altre norme e principi contenuti nella presente direttiva, quali la libera circolazione delle merci e la presunzione di conformità,**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### Modifica della direttiva 2006/42/CE

La direttiva 2006/42/CE è così modificata:

1. all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera || :

---

<sup>8</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

<sup>9</sup> COM(2000)0001.

“m) “requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”: disposizioni obbligatorie *relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva* intese ad assicurare *un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, se applicabile, dell'ambiente.*

*I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 di detto allegato.”;*

2. *all'articolo 4 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

“1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici *e dei beni nonché, se applicabile, dell'ambiente* quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.”;

3. *all'articolo 9, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

“Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le *altre* parti interessate indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici *e dei beni nonché, se applicabile, dell'ambiente*.”;

4. *all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

“1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute *o* la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici *o* dei beni *o, se applicabile, dell'ambiente*, esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.”;

5. *l'allegato I è così modificato:*

■

*a bis) Nei Principi generali, il punto 4 è sostituito dal seguente:*

“4. *Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale ed si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta conformemente al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente sono applicabili unicamente alle*

**macchine di cui al punto 2.4.”;**

b) *la parte 2 è così modificata:*

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l'applicazione di antiparassitari devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).”;

ii) è aggiunto il seguente punto || :

"2.4. MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI ANTIPARASSITARI

2.4.1. Definizione

Per “macchine per l'applicazione di antiparassitari” s'intendono le macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari quali definiti dal regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari]<sup>\*+</sup> ■ .

2.4.2. Considerazioni generali

***Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di antiparassitari, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell'ambiente agli antiparassitari, in conformità con la procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui al Principio generale 1.***

Le macchine per l'applicazione di antiparassitari devono essere progettate e costruite ***tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi*** in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare ***un'esposizione non intenzionale dell'ambiente agli antiparassitari.***

***Devono sempre essere evitate fuoriuscite.***

2.4.3. Comando e controllo

Dal posto di pilotaggio devono essere possibili, ***con facilità e accuratezza***, il comando, il controllo ***e l'arresto immediato*** del funzionamento delle macchine.

2.4.4. Riempimento e svuotamento

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso ***con la quantità necessaria di antiparassitario e assicurare*** lo svuotamento ***agevole e completo, prevenendo*** ogni dispersione accidentale di antiparassitario ***evitando***

*ogni contaminazione di fonti idriche* nel corso di tali operazioni.

2.4.5. Applicazione

2.4.5.1. Tasso di applicazione

Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione.

2.4.5.2. Distribuzione, deposizione *e dispersione di antiparassitari*

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare *che l'antiparassitario sia depositato* nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo *le perdite nelle altre zone e da evitare* la dispersione *di antiparassitari nell'ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.*



2.4.5.3. *Prove*

*Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.4.5.1 e 2.4.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve procedere per ogni tipo di macchina a prove adeguate o aver effettuato dette prove.*

2.4.5.4. *Dispersione durante la disattivazione*

*Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione degli antiparassitari.*

2.4.6. Manutenzione

2.4.6.1. Pulitura

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da *consentire una pulitura agevole e completa senza contaminare l'ambiente.*

2.4.6.2. Riparazione

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate *senza contaminare l'ambiente.*

2.4.7. *Ispezioni*

Deve essere possibile collegare *con facilità* alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificarne il buon funzionamento.



2.4.8. *Marchatura di ugelli, setacci e filtri*

*Ugelli, setacci e filtri devono essere contrassegnati* in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati **chiaramente**.

#### **2.4.9. Indicazione dell'antiparassitario in uso**

*Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto dove l'operatore possa apporre il nome dell'antiparassitario in uso.*

#### **2.4.10. Istruzioni**

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

- a) le precauzioni da prendere durante **le operazioni di miscelazione, carico, applicazione**, svuotamento, **■** pulizia, **riparazione e trasporto** per evitare la contaminazione dell'ambiente;
- b) le condizioni **dettagliate** d'uso **per i diversi ambienti operativi previsti, comprese** le corrispondenti predisposizioni e regolazioni **richieste per assicurare la deposizione degli antiparassitari nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare** la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea degli antiparassitari **■** ;
- c) **la gamma dei tipi e delle dimensioni** degli ugelli, **dei setacci e dei filtri che possono essere utilizzati con la macchina;**  
**■**
- e) la frequenza **dei controlli** e i criteri **e i metodi** per la sostituzione **delle parti soggette ad usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come** gli ugelli, i setacci e i filtri;  
**■**
- f bis) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l'inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina;**
- f ter) i tipi di antiparassitario che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina;**
- f quater) l'indicazione che l'operatore dovrebbe tenere aggiornato il nome dell'antiparassitario in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.4.9;**
- g) il collegamento e l'uso di attrezzature e di accessori speciali **e le necessarie precauzioni da prendere;**  
**■**

*h bis) l'indicazione che la macchina può essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi]\*\*<sup>++</sup>;*

*h ter) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;*

*h quater) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.*

---

\* *GUL ...*

+ *GU: inserire numero e data della presente direttiva.*

\*\* *GUL ...*

<sup>++</sup> *GU: inserire numero e data della presente direttiva. ”.*

## Articolo 2

### *Recepimento*

1. Gli Stati membri *adottano e pubblicano* le disposizioni || necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... \*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni con effetto dal ... \*\*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni della legislazione nazionale che adottano nel campo contemplato dalla presente direttiva ■ .

## Articolo 3

### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 4

### *Destinatari*

---

\* *Diciotto mesi dall'entrata in vigore della direttiva.*

\*\* *Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della direttiva.*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

## Dichiarazione della Commissione

## sulla standardizzazione di macchine per l'applicazione di antiparassitari

Per supportare i requisiti essenziali inclusi nel punto 2.4 dell'allegato I, la Commissione ha affidato al CEN il compito di elaborare norme armonizzate per ogni categoria di macchine per l'applicazione di antiparassitari sulla base delle migliori tecniche disponibili al fine di prevenire l'esposizione accidentale dell'ambiente agli antiparassitari. In particolare, il compito affidato richiede le norme in grado di definire i criteri e le specifiche tecniche per il montaggio di schermatura meccanica, tunnel a spruzzo e sistemi di assistenza pneumatica per la spruzzatura, per prevenire la contaminazione di fonti idriche durante il riempimento e svuotamento nonché specifiche precise per le istruzioni del fabbricante onde evitare la dispersione di antiparassitari, tenendo in conto tutti i parametri pertinenti, quali ugelli, pressione, altezza della barra irrorante, velocità del vento, temperatura e umidità dell'aria e velocità di guida.